

VII E VIII.

TORNATE DEL 30 GIUGNO 1886

SEDUTA ANTIMERIDIANA.

Presidenza del Vice-Presidente SARACCO.

Sommario. — *Presentazione del progetto di legge per l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio dal 1° luglio al 31 dicembre 1886.*

La seduta è aperta alle ore 10 ant.

È presente il ministro delle finanze.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Governo.

Do la parola al signor ministro delle finanze.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 1886-87, dal 1° luglio al 31 dicembre corrente anno.

Prego il Senato di dichiarare l'urgenza di questo disegno di legge, trasmettendolo senza ritardo alla Commissione permanente di finanza,

affinchè possibilmente lo si possa discutere nella seduta ordinaria di quest'oggi

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione del progetto di legge intitolato: « Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1886, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1886-87 ».

A termini del regolamento, ed a seconda della richiesta dell'onorevole Ministro, questo progetto di legge sarà inviato alla Commissione permanente di finanza, la quale, non solo possibilmente, ma necessariamente dovrà riferirne nella seduta d'oggi.

Se non vi sono osservazioni s'intende ammessa l'urgenza.

Non avendo il rappresentante del Governo altre comunicazioni a fare, dichiaro sciolta la seduta, avvertendo i signori senatori che alle ore 2 pom. vi sarà nuovamente seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 10 e 10 antim.)

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Prestazione di giuramento del nuovo senatore Meneghini — Domanda del ministro dei lavori pubblici per la nomina di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge per la bonifica delle paludi e dei terreni paludosi, consentita — Convalidazione della nomina dei nuovi senatori Boncompagni-Ludovisi principe di Venosa e Mosti-Estense — Approvazione dei progetti di legge: Proroga della convenzione di navigazione colla Francia; Approvazione della convenzione di navigazione colla Francia, conclusa a Roma il 30 aprile 1886; Proroga alla Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale; Proroga del corso legale dei biglietti degl'Istituti di emissione — Discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dal 1° luglio al 31 dicembre 1886 — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Domanda di schiarimenti del senatore Torielli sull'art. 3 — Risposte del senatore Cambray-Digny, relatore, e del ministro delle finanze — Approvazione dell'art. 3 ed ultimo del progetto di legge — Proclamazione in ufficio del nuovo senatore Boncompagni-Ludovisi — Presentazione del progetto di legge per rettifiche di confini territoriali fra i comuni di Bagnara di Romagna e Mordano, e conseguentemente fra le provincie di Ravenna e di Bologna — votazione a scrutinio segreto dei cinque progetti di legge di cui sopra — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20 pom.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio; più tardi interviene il ministro della marina.

Il senatore, segretario, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana, il quale è approvato.

Prestazione di giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle aule del Senato il signor cavaliere Meneghini, i cui titoli a senatore vennero convalidati in altra tornata, prego i signori senatori Betti e Cremona a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il cavaliere Meneghini entra nell'aula e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor cavaliere Meneghini del prestato giuramento, lo proclamo

senatore del regno ed immesso nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Domanda del ministro dei lavori pubblici.

GENALA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GENALA, ministro dei lavori pubblici. Nella tornata di ieri l'altro ebbi l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sulla bonifica delle paludi e dei terreni paludosi, e ne ho chiesto l'urgenza. E mi venne suggerito, affinché la domanda d'urgenza avesse un esito pratico in questo scorcio di sessione, di chiedere che il progetto di legge di cui si tratta, venisse esaminato dalla stessa Commissione che già nella precedente Legislatura lo aveva preso in esame.

Io aderii di buon grado a tale suggerimento. Si è però constatato che i membri di quella Commissione non sono presenti in Roma, e quindi lo scopo dell'urgenza verrebbe intera-

mente fallito. Mi permetto perciò di pregare il Senato e l'onorevole presidente di nominare una Commissione in luogo di quella cui or ora ho accennato, affinchè su questo disegno di legge possa essere fatto rapporto sollecitamente.

Il progetto di legge fu già esaminato negli Uffici del Senato e nel ripresentarlo alla Camera elettiva il Governo tenne conto delle osservazioni e dei suggerimenti fatti dagli Uffici del Senato e dalla sua Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, cioè che si autorizzi la Presidenza a nominare un'altra Commissione in surrogazione di quella che doveva esaminare il progetto di legge per « Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi ».

Coloro che approvano questa proposta sono pregati di sorgere.

(Approvata).

La Presidenza farà poi conoscere i nomi dei senatori che saranno chiamati a far parte di questa Commissione.

Convalidazione della nomina di due nuovi senatori.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO legge:

SIGNORI SENATORI. — Con reale decreto del 7 giugno ultimo scorso venivano innalzati alla carica di senatore del Regno il principe di Venosa Ignazio Boncompagni Ludovisi, ed il conte Tancredi Mosti Estense entrambi per il titolo della categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno.

La vostra Commissione ha esaminato i documenti presentati dai due sopradetti nuovi senatori, ed ha riconosciuto che per ambedue risultano pienamente soddisfatte le prescrizioni che riguardano la categoria del censo, citata nei rispettivi decreti, ed avendo inoltre rilevato dalle fedeli di nascita, pur presentate, che tutti e due hanno superata l'età di quarant'anni, ha l'onore di proporvi che vi piaccia di convalidare la loro nomina a senatori del Regno.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola sulla relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, porrò ai voti le conclusioni favorevoli della Commissione medesima circa la nomina a senatore del signor Mosti-Estense conte Tancredi.

Coloro che approvano la convalidazione della nomina a senatore del signor Mosti-Estense Tancredi, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora porrò ai voti le conclusioni della Commissione stessa circa la nomina a senatore del signor principe di Venosa Boncompagni-Ludovisi.

Coloro che approvano la convalidazione della nomina a senatore del signor Boncompagni-Ludovisi sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Annunzio al Senato che, a forma della proposta testè adottata dal Senato, la Presidenza ha destinato a costituire la Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge intitolato: « Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi » i signori senatori: Saracco, Manzoni, Guerrieri-Gonzaga, Sormani-Moretti e Verga Carlo.

Approvazione dei progetti di legge N. 11, 4, 13, 14.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per « Proroga della convenzione di navigazione colla Francia ».

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si procederà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto del 30 aprile 1886, che autorizza la proroga fino al 30 giugno 1886 della Convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia in data 13 giugno 1862, col mantenimento, durante lo stesso periodo,

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1886

dell'attuale trattamento per i pescatori italiani di corallo in Algeria, e per i vapori postali nei porti dei due Stati.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a prorogare fino al 15 luglio 1886 la proroga di cui nel precedente articolo.

(Approvato).

Decreto Reale, n. 3832 (serie 3^a)

—
UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re d'Italia.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la proroga fino al 30 giugno 1886 della Convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 tra l'Italia e la Francia, col mantenimento, durante lo stesso periodo, dell'attuale trattamento per la pesca del corallo in Algeria.

Art. 2. È pure autorizzata la proroga, durante lo stesso periodo, e con obbligo di reciprocità, del trattamento finora accordato in materia di tasse marittime ai piroscafi francesi incaricati del servizio postale, con facoltà di estenderlo anche a beneficio dei legni postali italiani o di altre nazioni nelle identiche condizioni. Per le visite a bordo saranno prese d'accordo le disposizioni opportune perchè le medesime vengano eseguite in modo conveniente alla celerità ed alla regolarità delle comunicazioni postali.

Art. 3. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1886.

UMBERTO.

C. ROBILANT
A. MAGLIANI
B. BRIN
B. GRIMALDI
GENALA.

Visto, *il guardasigilli*: TAJANI.

Più tardi questo progetto di legge sarà votato a squittinio segreto.

Ora si procede alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Approvazione della Convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 30 aprile 1886 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione di navigazione conclusa fra l'Italia e la Francia e firmata in Roma il 30 aprile 1886, le ratifiche della quale furono scambiate il

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà fatta più tardi la votazione a squittinio segreto.

Ora abbiamo all'ordine del giorno la: « Proroga alla Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Articolo unico.

Il termine del 1° luglio 1886 assegnato alla Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale dall'art. 19 della legge 6 luglio

1883; n. 1445 (serie 3^a), è prorogato al 15 novembre dell'anno corrente.

È prorogato fino al 1° aprile 1887 il termine assegnato al Governo dalla detta legge per presentare al Parlamento il disegno di legge per la revisione delle tariffe generali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a squittinio segreto.

Viene in seguito all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI - GONZAGA, legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede a quella degli articoli.

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, e le altre disposizioni contenute nella legge 28 giugno 1885, n. 3167 (serie 3^a), sono prorogati a tutto il 30 giugno 1887.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato a far ricevere, fino al 30 settembre 1886, nella Tesoreria centrale del regno, i biglietti dichiarati provvisoriamente consorziali del taglio di lire 1, 2, 5, 10, 20, 250 e 1000 per il cambio in biglietti consorziali definitivi, di cui all'art. 7 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3^a).

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto insieme agli altri.

Discussione del progetto di legge N. 17.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio a tutto dicembre 1886 dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa per l'esercizio finanziario 1886-87.

Il senatore, *segretario*, PATERNOSTRO legge:
(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Fino all'approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1886-87, e non oltre il mese di dicembre 1886, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 14 giugno 1886, escluse le posteriori note di variazione, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.

(Approvato).

Art. 2.

Pei prelevamenti da' fondi di riserva il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al tempo stabilito dall'articolo precedente per l'esercizio provvisorio del bilancio, giustificandone la assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

(Approvato).

Art. 3.

« Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei

relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti approvati, pei diversi Ministeri e amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1885-86 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

È fatta eccezione rispetto alla spesa di 35,000 lire inscritta al capitolo 12 del bilancio della marina per personale, visite e perizie; alla spesa per l'organico del bonificamento agrario dell'agro romano, allegato al capitolo 69 del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio in lire 14,500 ed alle spese di servizi pubblici riguardanti le scuole e gli istituti dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, convertiti o istituiti a norma di legge, e per i quali vennero iscritti nel bilancio i relativi concorsi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 3.

Senatore **TORNIELLI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **TORNIELLI.** Per me, non sono chiari gli effetti pratici che può avere la prima parte dell'art. 3°, dove si dice che: « nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti approvati, pei diversi ministeri e amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1885-86 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali ».

Non voglio parlare naturalmente qui degli effetti che avrà l'applicazione immediata di questa disposizione di legge nei sei mesi d'esercizio provvisorio, perchè quegli effetti risultano chiaramente dal testo della legge stessa.

Mi preoccupa bensì il pensiero che, approvandosi dal Senato questa disposizione di legge, senza che intervenga una spiegazione per parte del Governo, possa supporre che quest'Assemblea abbia tacitamente, implicitamente approvato cosa contraria agli intendimenti espressi dalla medesima in una occasione solenne.

Senatore **CAMBRAY-DIGNY, relatore.** Domando la parola.

Senatore **TORNIELLI.** Il dubbio nasce dalla espressione stessa, adoperata nell'articolo 3°, il quale parla di *ordinamenti organici*. Nel lin-

guaggio della nostra amministrazione, si chiamano *organici* i ruoli che contengono la classificazione dei gradi, il numero degli impiegati, gli stipendi e gli assegni. Parlandosi dunque nella legge di ordinamenti organici, sembra che si sia voluto comprendere, non solamente i ruoli organici, ma anche tutte le disposizioni delle leggi organiche che governano i servizi amministrativi. È sopra il dubbio, che nasce dalle parole adoperate nell'articolo 3°, che io desidererei udire dal Ministero una spiegazione la quale mi rassicurasse.

Il voto nel quale il Senato ha espresso altra volta i suoi intendimenti ed al quale io ho accennato, ebbe luogo nella tornata del 18 gennaio 1883. Si discuteva allora la legge sullo stato degli impiegati civili, e la ragione che ho di parlare oggi in questa materia, trae origine dall'essere io stato relatore di quella legge.

Il Ministero proponeva nel suo disegno un articolo così concepito: « I gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria, sono stabiliti per legge speciale, o cogli organici allegati ai bilanci ».

Si venne alla discussione, e sulla proposta dell'Ufficio centrale, il Governo, nella discussione stessa rappresentato dall'onorevole Depretis, accettava che la disposizione del progetto ministeriale venisse mutata in quest'altra: « I gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria sono stabiliti per legge speciale. Il numero degli impiegati, di ciascun grado, e di ciascuna classe, può essere modificato anche cogli organici allegati ai bilanci di prima previsione ».

Come si vede, il Senato, votando questa disposizione di legge, ha espresso il suo intendimento circa i limiti della materia che in fatto di organici può essergli presentata con le leggi del bilancio.

Non vorrei sollevare in questo momento una grossa questione che tocca alle prerogative del Senato in materia legislativa.

Ognuno comprenderà certamente che in questo mio accenno tale questione è compresa. Epperò, per non trattenere troppo a lungo il Senato, mi limito a raccomandare al Ministero che nelle leggi del bilancio, in occasione degli stati di previsione per l'esercizio 1886-1887, il Governo tenga conto degli intendimenti manifestati dal Senato nella tornata del 18 gennaio

1883, allorquando si discuteva il disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*, Io ho chiesto la parola per giustificare la Commissione permanente di finanza, di non aver parlato della questione sollevata dall'onorevole preopinante.

La Commissione non aveva dimenticato certamente la disposizione di cui l'onorevole preopinante ha dato lettura; come pure non aveva dimenticato che il Senato aveva fatto quella tale modificazione e lo scopo della modificazione medesima, che è appunto quello di garantire le prerogative del Senato in questa materia; ma alla Commissione medesima è sembrato che la formula dell'articolo presentato non includesse nessun dubbio in proposito. La formula presentata lascia la questione intatta nella condizione in cui è.

È inteso secondo l'articolo adottato a proposta del preopinante che il grado e gli stipendi debbono essere fissati da leggi speciali.

Ora l'articolo del progetto di legge che si discute, nulla muta in tale disposizione.

Infatti che cosa dice l'articolo terzo?

« Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti approvati, pei diversi Ministeri, ed Amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1885-86, e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali ».

Dunque con questo articolo si tiene fermo tutto ciò che già esisteva in seguito alla approvazione dell'ultimo bilancio.

Quindi è sembrato a noi che non fosse il caso di introdurre in questa legge una conferma di cosa ormai consentita.

Questo ho voluto dire per giustificare, ripeto, la Commissione permanente di finanza di non aver voluto, stante il poco tempo di cui poteva disporre, entrare a discutere questioni le quali direttamente non fossero impegnate in questa occasione, e così di non aver toccato neppure l'argomento a cui accennava l'onor. Tornielli.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Secondo le spiegazioni testè date dall'onorevole relatore della Commissione permanente di finanza, non evvi alcun pericolo od alcun pregiudizio per il termine di sei mesi dell'esercizio provvisorio, e mi pare che lo stesso onorevole preopinante, il senatore Tornielli, lo abbia riconosciuto, giacchè egli non si preoccupa di questo periodo transitorio di sei mesi, ma si preoccupa dell'avvenire.

Egli teme che per l'avvenire si possano nel bilancio proporre con allegati, modificazioni organiche non solo riguardo ai ruoli e al numero degli impiegati, ma anche riguardo ai gradi ed alle classi. E siccome il Senato aveva già manifestato il suo voto di riservare questa materia ad una legge speciale, così l'onorevole Tornielli, se male non ho capito, teme che con queste modificazioni organiche presentate col bilancio si possa contravvenire alla deliberazione presa dal Senato stesso.

Ora parmi che in questa delicata materia degli organici bisogna fare una distinzione. Se si tratta di ordinamenti organici approvati per legge speciale è indubitato che solo un'altra legge speciale li può variare. Non solo non li può variare il potere esecutivo con decreto reale, ma non può neanche proporre la variazione colla forma abbreviata di allegato al bilancio.

Se poi si tratta di ordinamenti organici non approvati per legge speciale ma per decreti reali, organici per ordinamenti di amministrazione generale, in questo caso è sorta la questione: Si può con allegato al bilancio modificare soltanto il numero degli impiegati di ciascun grado, e di ciascuna classe, o anche cambiare gli stipendi, i gradi e le classi?

Il Governo credeva che si potesse modificare con allegato al bilancio anche lo stipendio, il grado e la classe, allorchè anche questi sono stabiliti, non per legge, ma per decreto reale. Però il Senato, nel deliberare sul progetto di legge dello stato degli impiegati civili, andò in una sentenza molto più rigorosa; e seguendo il parere, se non erro, dell'onorevole senatore Tornielli, che era relatore del progetto di legge, approvò l'emendamento dell'articolo in questo senso, cioè: che i gradi, le classi, gli stipendi di ciascuna categoria, sono stabiliti

per legge speciale; dimodochè, se questo articolo fosse ormai legge dello Stato, ne verrebbe di conseguenza che gli stipendi, i gradi e le classi degli ordinamenti organici, istituiti *ab origine*, per decreto reale, non si possono mutare che per legge speciale. Questo è lo stato di fatto.

Ora, io dichiaro all'onorevole Tornielli, che fino a quando questa grave questione dell'ordinamento della pubblica amministrazione non sia risolta in modo definitivo per legge, il Governo procurerà possibilmente d'ottemperare al voto del Senato, quantunque non vi sia ancora un precetto legislativo; e in conseguenza sarà forse buona e corretta regola, non proporre, nello stato transitoria attuale, con allegato al bilancio, modificazioni di gradi, di classi e di stipendi.

E mi pare infatti che nelle proposte che si trovano allegate al progetto di bilancio 1886-87 non ve ne siano di coteste mutazioni; ma qualora ve ne fossero, i due rami del Parlamento potranno portare alle proposte del Governo quelle modificazioni che corrispondano al voto del Senato, voto che per ossequio all'alto Consesso può essere osservato interinalmente anche ora che non è un precetto legislativo.

Io spero che questi schiarimenti possano soddisfare l'onorevole senatore Tornielli.

Senatore TORNIELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORNIELLI. Se ho bene inteso le spiegazioni, non dirò giustificazioni poichè non ve n'era bisogno, dell'onorevole relatore della Commissione permanente di finanza, mi pare ch'egli sia venuto appunto nell'opinione da me manifestata, che cioè pei sei mesi d'esercizio provvisorio la questione che io accenno non si presenta; ed è quindi naturale che l'Ufficio centrale non se ne sia occupato. Ma egli non ha escluso che questa questione potrebbe venire al momento della presentazione degli stati di previsione.

Io non vorrei, in una discussione che deve chiudersi fra pochi istanti, richiamarmi a documenti che al Senato non sono stati presentati. Ma se dovessi ricercare negli allegati del bilancio presentati alla Camera dei deputati, forse vi troverei variazioni di gradi, di classi

e di stipendio, e persino qualche variazione a leggi organiche.

È dunque per evitare che, all'occasione della presentazione degli stati di previsione, si vengano dinanzi a noi con modificazioni di leggi organiche o con modificazioni di ruoli organici portanti variazioni di gradi, di classi e di stipendi, che ho fatta la raccomandazione che poc' anzi il Senato ha sentita, e alla quale prego il signor ministro delle finanze di voler aderire.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io credo che fra gli allegati al bilancio che l'onor. Tornielli ha sott'occhio, non ve ne sia alcuno che porti infrazione a leggi organiche speciali.

Vi sono organici intieramente nuovi, ma derivano da leggi speciali pubblicate in questi ultimi tempi.

Quanto poi a variazioni di grado non credo neppure che ce ne siano. Non vi è che una diversa classificazione, un numero, un riparto diverso della classe del medesimo grado; e forse un ritocco, o rimaneggiamento di alcuni stipendi per alcuni personali. Ma ad ogni modo il Ministero terrà conto dell'avvertenza fatta dall'onor. senatore Tornielli, e nel caso che dietro un più diligente esame si riscontri che in qualche parte le modificazioni proposte possano urtare sia a leggi organiche speciali, il che non credo, sia al voto del Senato, nella legge degli impiegati civili, il Governo delibererà secondo ragione, e possibilmente nel senso del voto del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'art. 3 lo rileggo per porlo ai voti.

(V. sopra).

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.
(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Proclamazione in ufficio del nuovo senatore
Boncompagni-Ludovisi.**

PRESIDENTE. Essendo nelle sale del Senato il signor Boncompagni-Ludovisi Ignazio, principe di Venosa, di cui in questa tornata venne convalidata la nomina a senatore del Regno, prego

i signori senatori De Filippo e Manzoni di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Boncompagni è introdotto nell'aula).

Avendo il signor senatore Boncompagni prestato giuramento nella seduta reale, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. A nome dell'onorevole ministro dell'interno ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per « Rettifica di confini territoriali fra il comune di Bagnara di Romagna e Mordano e conseguentemente fra le provincie di Ravenna e Bologna ».

Ne chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

Per questo progetto di legge il signor ministro ha chiesta l'urgenza.

Se non vi sono osservazioni il progetto di legge or ora presentato è dichiarato d'urgenza.

Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto delle leggi testè approvate per alzata e seduta.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa; prego i signori senatori segretari a voler procedere allo scrutinio dei voti.

(I signori senatori segretari procedono allo scrutinio.)

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a squittinio segreto dei progetti di legge discussi ed approvati per alzata e seduta nella tornata d'oggi.

1. Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1886 dello stato di previsione dell'entrata

e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1886-87:

Votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	5

(Il Senato approva).

2. Convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia conclusa a Roma il 30 aprile 1886:

Votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	5

(Il Senato approva).

3. Proroga della convenzione di navigazione colla Francia:

Votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

(Il Senato approva).

4. Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione:

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato approva).

5. Proroga alla Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale:

Votanti	71
Favorevoli	69
Contrari	2

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Domani alle ore 2 pomeridiane vi sarà riunione degli Uffici, ed alle ore 3, probabilmente, seduta pubblica per comunicazioni di Governo e per la discussione di alcuni progetti di legge d'urgenza che saranno in pronto.

Essendo esaurito l'ordine del giorno la seduta è sciolta (ore 4 e 20 pom.).